



## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "A.P.I. - ACCOGLIENZA PARTECIPAZIONE INCLUSIONE - ONLUS"

Allegato alla lettera A all'Atto Costitutivo

### Costituzione, denominazione sede

**Art. 1** È costituita, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 art. 10 e seguenti, con sede in Sangano, l'associazione denominata "A.P.I. - Accoglienza Partecipazione Inclusione - Onlus" di seguito definito semplicemente "Associazione".

### Durata

**Art. 2** L'Associazione ha durata illimitata e connessa al perdurarsi dello scopo sociale.

### Autonomia

**Art. 3** L'Associazione è autonoma nell'organizzazione delle proprie attività.

### Oggetto sociale

**Art. 4** L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue unicamente finalità di solidarietà sociale, con l'obiettivo più generale di facilitare processi positivi di inclusione sociale e comunitaria delle persone in stato di svantaggio, disagio conclamato o potenziale, difficoltà e/o vulnerabilità - con particolare attenzione alla popolazione immigrata - valorizzando la dignità della persona umana e le potenzialità della convivenza interculturale.

A tale scopo, l'Associazione promuove, supporta e realizza iniziative destinate a sostenere:

- i diritti e le aspirazioni delle persone non in grado di promuovere autonomamente le proprie istanze;
- l'autonoma e responsabile capacità di intraprendere percorsi di integrazione e inserimento sociale, occupazionale, abitativo e culturale delle persone prese in carico;
- lo sviluppo di relazioni positive e generative nella comunità, al fine di promuovere coesione sociale e confronto tra culture e prevenire fenomeni di discriminazione ed esclusione;
- la sensibilità e la competenza delle istituzioni e dei soggetti pubblici e privati nella gestione dei fenomeni migratori e dell'inclusione sociale.

### Attività

**Art. 5** L'Associazione, per il conseguimento degli scopi sociali come sopra indicati, compatibilmente con le risorse umane e finanziarie a sua disposizione e nel rispetto delle priorità indicate dagli organi sociali:

- svolge attività nei seguenti settori previsti dall'art. 10, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 460/97: assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, formazione, tutela dei diritti civili, cooperazione e solidarietà internazionale;
- svolge attività di informazione (anche giuridica e sociale), sostegno e accompagnamento volte ad accrescere l'autonomia della persona attivandola nella comunità, con particolare attenzione alle persone immigrate e alle loro comunità estere di provenienza;
- può costituire, gestire e/o aderire a fondi di garanzia per agevolare la stipulazione di contratti di locazione tra proprietari e soggetti con condizione sociale o economico-patrimoniale tale da ostacolare il loro accesso alla locazione e promuovere altri strumenti al medesimo scopo;
- può costituire o aderire a soggetti giuridici, strutture operative e attività - ove possibile in forma coordinata con le iniziative esistenti sul territorio - finalizzate all'inclusione sociale delle persone in stato di svantaggio.

L'Associazione non può svolgere attività in settori diversi da quelli menzionati, ad eccezione di quelle ad essi direttamente connesse o di quelle accessorie per natura, in quanto integrative delle stesse.

L'Associazione si propone di svolgere detta attività in modo apartitico ed aconfessionale, attraverso l'utilizzo e la migliore organizzazione possibile delle risorse umane, materiali e morali dei soci e dei terzi, che a qualsiasi titolo professionale, di volontariato e quali utenti - partecipino, nelle diverse forme, all'attività dell'Associazione.

### Soci

**Art. 6** Possono aderire all'Associazione, tutti coloro che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. La qualifica di socio è subordinata all'accoglimento da parte del Consiglio della domanda di iscrizione all'Associazione. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi: l'aspirante socio ha poi 30 giorni di tempo per ricorrere in assemblea. I dipendenti dell'Associazione possono essere soci. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

**Art. 7** I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- fondatori;

- ordinari;
- onorari.

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;  
Soci ordinari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, operano, insieme ai soci fondatori, per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali.  
Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del CD.  
Tutti i soci, appartenenti a qualsiasi categoria individuata dal presente statuto, hanno diritto a partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con il medesimo diritto di voto, e sottoscrivono in egual misura le quote associative.

#### Diritti e doveri degli aderenti

**Art. 8** I soci hanno il diritto di: essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare alle assemblee; votare direttamente per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione; essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. Essi hanno, inoltre, diritto di recedere, con preavviso scritto di 30 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e del Regolamento, di versare le quote sociali e di garantire le prestazioni concordate dall'Assemblea.

#### Perdita della qualifica di socio

**Art. 9** Oltre che nei casi previsti dalla legge ovvero morte, dimissioni e morosità nel pagamento delle quote associative, il Consiglio Direttivo può escludere il socio che venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali e non osservi le disposizioni statutarie, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali; non adempia puntualmente, senza giustificato motivo, agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione; danneggi o tenti di danneggiare in qualunque modo, moralmente o materialmente l'Associazione o prenda parte ad attività contrastanti con quelle dell'Associazione.

Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso può fare ricorso all'Assemblea la quale delibererà in merito, nella sua prima seduta.

#### Comunicazione ai soci

**Art. 10** Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma degli artt. 6, 9 devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica all'interessato.

#### Quota associativa

**Art. 11** L'assemblea ordinaria determina per ogni anno, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote associative dovute dai soci. È facoltà degli stessi effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli minimi richiesti.

I versamenti delle quote e i contributi associativi sono considerati a fondo perduto e quindi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

#### Organi sociali

**Art. 12** Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora le disposizioni normative lo rendano obbligatorio

#### Assemblea

**Art. 13** L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- determinare la quota associativa annua; discutere ed approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- definire il programma generale annuale di attività;
- eleggere e revocare il presidente;
- determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo ed eleggerne i membri;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- nominare i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- approvare regolamenti;
- esaminare i ricorsi sulle mancate ammissioni di nuovi soci;
- decidere sui ricorsi presentati dai soci esclusi;
- discutere e deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno;

API  
ONLUS



L'assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo o economico e finanziario, e ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei soci.  
Il relativo avviso contenente l'ordine del giorno deve essere affisso in modo visibile nei locali della sede sociale e con almeno 10 giorni di anticipo a mezzo posta oppure posta elettronica oppure p.e.c. a tutti i soci. Nell'avviso suddetto deve essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non può avere luogo lo stesso giorno stabilito per la prima.

**Art. 14** L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei soci.  
L'assemblea ordinaria è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.  
L'assemblea straordinaria è valida in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze, ad esclusione che per le delibere di scioglimento e messa in liquidazione relativamente alle quali è necessario il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli associati.

Tutti i soci maggiorenni, appartenenti a qualsiasi categoria individuata dal presente statuto, hanno diritto a partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con il medesimo diritto di voto.  
I soci diversi dalle persone fisiche sono rappresentati in assemblea dal rispettivo rappresentante.  
Sono ammesse deleghe da parte delle persone fisiche.

**Art. 15** L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente. Il Presidente propone all'Assemblea la nomina di un segretario, che può essere anche un non socio, e di due scrutatori.

Le votazioni sono sempre palesi, salvo diversa decisione presa a maggioranza dei presenti, tranne che per le elezioni delle cariche sociali o nel caso in cui riguardino persone, in tali casi sono sempre segrete.  
Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

**Art. 16** L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e sullo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del relativo patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

**Consiglio Direttivo**

**Art. 17** Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione, che non siano riservati per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo ha un numero di componenti da 2 a 4, nominati dall'Assemblea e dura in carica 2 esercizi.

**Art. 18** Il Consiglio Direttivo:

- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- elegge nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente;
- revoca, per fondati motivi il Presidente e il Vicepresidente;
- propone all'Assemblea il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- predispose all'Assemblea il programma annuale di attività;
- redige il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso, nonché quello preventivo per l'anno in corso e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- riceve le domande di adesione di nuovi soci che accoglie o rigetta;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera i provvedimenti di perdita di qualifica di socio e di esclusione, di cui all'art. 9;

**Il Presidente**

**Art. 19** Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Presidente è coadiuvato dal Vicepresidente e dal Segretario che lo sostituiscono in caso di impedimento, assenza o revoca.

Il Presidente rimane in carica, con le stesse modalità previste per il Consiglio Direttivo.

**Quota associativa**

**Art. 20** L'assemblea ordinaria determina per ogni anno, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote associative dovute dai soci. È facoltà degli stessi effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli minimi richiesti. I versamenti delle quote e i contributi associativi sono considerati a fondo perduto e quindi sono intransmissibili e non rivalutabili.



### Esercizio sociale e bilancio

**Art. 21** L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

**Art. 22** Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di redigere il bilancio consuntivo e la relazione sull'andamento della gestione sociale, che deve illustrare l'andamento dell'attività e l'effettivo perseguimento degli scopi di solidarietà sociale e deve inoltre esprimere una fondata valutazione sulla pertinenza dell'attività svolta dall'Associazione rispetto alle finalità enunciate statutariamente.

**Art. 23** All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

- Art. 24** 1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
- quote associative ed eventuali contributi dei soci;
  - attività di auto-finanziamento;
  - contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, organismi internazionali;
  - donazioni di privati, associazioni o fondazioni;
  - lasciti testamentari;
  - introiti derivanti da convenzioni;
  - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo purché compatibile agli scopi istituzionali e ai principi del presente statuto;
  - tutti gli introiti derivanti da donazioni ovvero lasciti di privati o enti privati sono sottoposti al vaglio da parte del Direttivo, che ne accerta la conformità al presente statuto;
  - attività commerciale saltuaria, non preponderante rispetto al complesso dell'attività dell'Associazione e comunque finalizzata alla crescita dell'Associazione e al raggiungimento delle sue finalità.
2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal direttivo.  
3. L'Associazione s'impegna a non finanziare partiti politici.

**Art. 25** Il patrimonio sociale potrà essere costituito da beni immobili e mobili; donazioni, lasciti o successioni.

### Rapporti con enti terzi

**Art. 26** L'Associazione si può consociare o altrimenti legare con altri enti di natura associativa che ne condividano in tutto o in parte i principi e le finalità, il legame viene formalizzato tramite la stipula di un protocollo di intesa, conforme ai dettami del presente Statuto. Il protocollo è redatto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea a maggioranza qualificata.

- L'Associazione può creare o contribuire a creare enti associativi gemelli che ne condividano i principi e le finalità. La nascita di un ente associativo gemello viene proposta dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea a maggioranza qualificata.
- L'Associazione può partecipare a organizzazioni di secondo livello di cui condivide in tutto o in parte i principi e le finalità. L'iscrizione a un'organizzazione di secondo livello viene proposta dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea a maggioranza qualificata.

### Scioglimento dell'Associazione

**Art. 27** Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del relativo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso avvenga, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

### Disposizioni generali

**Art. 28** Per quanto non regolato dal presente Statuto valgono le norme previste dal Codice Civile.